

Codice A1618A

D.D. 10 settembre 2024, n. 692

Legge Regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione per la realizzazione d'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "San Sebastiano" in area soggetta a vincolo idrogeologico nel comune di Fossano. Richiedente: Società Agricola Luce Srl (P. IVA omissis).



ATTO DD 692/A1618A/2024

DEL 10/09/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: Legge Regionale 9 agosto 1989, n. 45 – Autorizzazione per la realizzazione d'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare denominato “San Sebastiano” in area soggetta a vincolo idrogeologico nel comune di Fossano. Richiedente: Società Agricola Luce Srl (P. IVA omissis).

a. Premesso che:

a.1. in data 27/06/2024 ns. prot. n. 116215 e 116216 è pervenuta dallo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Fossano l'istanza di autorizzazione per interventi di modifica e/o trasformazione del suolo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, presentata dalla ditta Società Agricola Luce Srl (P. IVA omissis);

a.2. l'intervento consiste nell'installazione di un campo fotovoltaico di potenza di picco 4,06 MWp, nel Comune di Fossano (CN), Località San Sebastiano, su superfici censite al C.T. al foglio n. 111, mappale n. 44 e foglio n. 109, mappali 92, 93, 124, 126.

b. Considerato che l'intervento previsto interessa una superficie non boscata di 16.650 m² e volumi di scavi e riporti pari a 265 m³;

c. Richiamata la nota prot. 122774 del 09/07/2024 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021, in merito alla compatibilità degli interventi in oggetto con le condizioni di equilibrio geologico e idraulico dell'area d'intervento;

d. Visto il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. 149928 del 06/09/2024, allegata alla presente in quanto parte integrante sostanziale;

e. Preso atto che:

e.1. ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17/06/2013 e s.m.i., il titolare dell'autorizzazione ha

provveduto al versamento delle spese di istruttoria, pari a Euro 1.184. Il versamento dovuto è pari a Euro 297,00; per la parte in esubero il richiedente ha diritto al rimborso;

e.2. ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il titolare dell'autorizzazione, è tenuto, prima dell'inizio dei lavori, al versamento di un deposito cauzionale proporzionale a Euro 2.000 per ogni ettaro di terreno interessato dalla modificazione o dalla trasformazione, e comunque non inferiore a Euro 1.000, a garanzia della corretta esecuzione delle opere autorizzate; nel caso in esame, il deposito cauzionale è pari a Euro 3.330,00;

e.3. l'intervento in oggetto è esente da obbligo di rimboschimento e dal versamento del corrispettivo secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, lett. b) della L.R. n. 45/1989, come modificato dalla L.R. 10/2024;

e.4. l'intervento risulta esente dagli obblighi di compensazione ai sensi della L.R. 4/2009, art. 19, in quanto non è prevista la trasformazione di superficie boscata;

e.5. Il proponente ha attestato l'assolvimento dell'imposta di bollo prevista per il rilascio del presente provvedimento ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972;

f. Dato atto che in esito all'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

g. Precisato che la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

h. Verificata l'assenza di conflitti d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

i. Precisato che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Fossano; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico;

j. Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

k. Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024";

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni

sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";

- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 della Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge Regionale n. 10 del 04 aprile 2024 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";

determina

1. Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di autorizzare, ai sensi della L.R. n. 45/1989, la ditta Società Agricola Luce Srl (P.IVA omissis) agli interventi di modifica e/o trasformazione del suolo in area sottoposta a vincolo idrogeologico, consistenti nella realizzazione d'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "San Sebastiano" di potenza di picco 4,06 MWp, nel Comune di Fossano (CN), Località San Sebastiano, su superfici censite al C.T. al foglio n. 111, mappale n. 44 e foglio n. 109, mappali 92, 93, 124, 126.

3. Di precisare che la presente autorizzazione:

3.1. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

3.2. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nel parere del Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica prot. 149928 del 06/09/2024, Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

3.3. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

3.4. ha validità di **36 mesi** a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento; i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati debbano essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse e altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

3.5. può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni e turbative della circolazione delle acque;

3.6. può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del

versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e della presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

4. Di precisare altresì che il titolare della presente autorizzazione:

4.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

4.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/2006, qualora applicabili;

4.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

4.4. ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. n. 45/1989, è tenuto al versamento, prima dell'inizio dei lavori, del deposito cauzionale pari a Euro 3.330,00 per una trasformazione del suolo pari a 16.650 m² non boscati soggetti a vincolo idrogeologico;

4.5. è tenuto a dare comunicazione d'inizio lavori almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale di Cuneo, facendo richiesta di emissione dell'avviso di pagamento PagoPA per consentire il versamento del deposito cauzionale tramite il sito internet PiemontePAY; è possibile, in alternativa alla modalità di cui sopra, la stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1, Torino;

4.6. dovrà comunicare al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente, per il tramite del SUAP, la data di fine lavori entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed entro i termini di validità, nonché idonea documentazione, anche fotografica;

5. Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Fossano.

6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

7. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al capo dello stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)

Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



Allegato A

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data (*)

Protocollo (*) /A1816B
(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo
Class. 7 - 13.160.70 ATZVI - 1352 / 2024C

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
SETTORE TECNICO PIEMONTE SUD
A1618B

Oggetto: **RDL 3267/1923 - L.R. 09/08/1989 n.45 e s.m.i. - Circolare PGR 31/08/2018, n.3/AMB;**
Autorizzazione per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico "San Sebastiano", in
Comune di Fossano (CN), loc. Strada Santa Caterina, in terreni sottoposti a vincolo per
scopi idrogeologici
Richiedente: Soc. Agr. Luce S.r.l.
Parere geologico tecnico

In data 09/07/2024, assunta al prot. n. 33781/A1816B, è pervenuta da codesto Settore Tecnico Piemonte Sud l'istanza della Soc. Agr. Luce S.r.l. per l'intervento in oggetto, volta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 per lavori inerenti la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, denominato "San Sebastiano", nel comune di Fossano (CN), in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi.

Dall'esame istruttorio eseguito dai funzionari incaricati, sulla base della documentazione progettuale, in particolare la Relazione Geologica (a firma del dott. geol. Cristian Borra) e Relazione tecnica illustrativa ed elaborati grafici (ing. Ivan Borra), risulta che il progetto consiste nella posa di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. I moduli fotovoltaici saranno installati "a terra" su strutture di sostegno, ancorate al terreno tramite dei profili con sezione ad H infissi direttamente nel terreno mediante battitura meccanica (macchina battipalo o battipalo da escavatore). Non sono previste fondazioni in calcestruzzo.

L'area dove si localizza l'impianto presenta una morfologia sub-orizzontale e non presenta elementi morfologici di rilievo, all'interno della Formazione delle "Ghiaie di Murasso". Il vigente Strumento urbanistico classifica la zona nelle "Classi I a pericolosità geomorfologica bassa". L'area dell'impianto si trova al di fuori di aree inondabili e di dissesto idrogeologico.

Per quanto concerne il volume di movimento terra, sono previsti complessivi 265 m³ di scavi e riporti in vincolo idrogeologico, completamente riutilizzati in sito, la superficie complessiva



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

d'intervento in vincolo è pari circa 16.650 m², non boscati (non è conteggiata la superficie per la servitù di posa ed esercizio linea elettrica MT interrata).

Fermo restando che i lavori dovranno essere effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, si ritiene che l'intervento proposto sia compatibile con l'attuale assetto idrogeologico dell'area.

Si rammenta inoltre che l'istruttoria, svolta in merito agli aspetti idrogeologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con l'assetto idrogeologico del territorio e gli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento in progetto, fatte salve ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti.

Tutto ciò premesso,

si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, ai sensi della L.R. 45/1989 ad effettuare la modificazione/trasformazione del suolo finalizzata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra denominato "San Sebastiano", da parte della Soc. Agr. Luce S.r.l., sui terreni catastalmente individuati al NCT del Comune di Fossano, al Foglio 11, mappale 44 ed al Fg. 109, mappali 92, 93, 124, 126, nel comune di Fossano (CN), per una superficie di 16.650 m² non boscata e movimenti terra complessivi di 265 m³, a condizione venga rispettato il progetto che si conserva agli atti e le seguenti prescrizioni:

- 1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica, che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;*
- 2. il reticolo idrografico esistente dovrà essere preservato e mantenuto in perfetta efficienza, preferendo soluzioni a cielo aperto – per quanto possibile – e/o comunque in grado di non apportare peggioramenti (trasporto solido o aumento della velocità delle acque) alle zone a valle;*
- 3. dovrà essere controllata la regimazione delle acque, anche nel tempo, monitorando il corretto deflusso delle stesse ed eventualmente integrata da soluzioni tecniche idonee che garantiscano la perfetta funzionalità del sistema di regimazione esistente;*
- 4. in corso d'opera i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario;*
- 5. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere sistemate al termine dei lavori;*
- 6. a conclusione degli interventi tutta la superficie dovrà essere opportunamente inerbita tramite semine di specie idonee; tali interventi di semina, se necessario, dovranno essere ripetuti sino ad attecchimento del cotico erboso;*
- 7. sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto presentato e delle prescrizioni indicate nel provvedimento finale oltre a quant'altro previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti.*



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo

tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

Si precisa che il presente parere concerne esclusivamente la verifica della compatibilità dell'intervento in progetto con le condizioni di equilibrio idrogeologico, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità. Sono inoltre fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti tecnici necessari ed in attesa del Provvedimento finale, si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Monica Amadori

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005)

Il funzionario istruttore:

Arch.. Marco Rozio (0171 321933)